Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. V

(45° della intera Collezione).

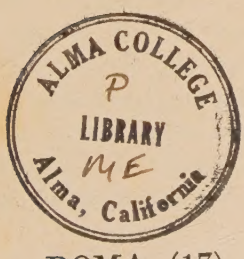

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1933

15763

1933

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1933-01_5_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo I - Gennaio 1933

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

L'Anno Santo Straordinario nel XIX centenario di nostra Redenzione. — *Al nobilissimo indirizzo* (1) *con cui l'E.mo Card. Granito Pignatelli di Belmonte, Decano del Sacro Collegio, il 24 dicembre scorso presentava gli auguri del medesimo Sacro Collegio e della Prelatura Romana, Sua Santità rispondeva con le seguenti parole dirette al Sacro Collegio, alla Chiesa, a tutta l'umanità*:

Vogliamo innanzitutto contraccambiare al Sacro Collegio gli auguri, che il suo eminentissimo interprete Ci ha or ora presentati in nome proprio e suo. Lo facciamo tanto più cordialmente, quanto più affettuose e devote suonavano le espressioni a Noi dirette; quanto più gentili e buone le evocazioni ed allusioni in esse fatte; quanto più viva

(1) *Beatissimo Padre,* Ho l'onore di presentarmi alla Santità Vostra nel nome del Sacro Collegio e della Prelatura romana, largamente qui rappresentata, per deporre anche in quest'anno ai piedi del Vostro Trono gli auguri e voti filiali nel ritorno della sempre cara Solennità Natalizia del Redentore Divino.

È con esultanza e riconoscenza a Dio che diamo uno sguardo rapido all'undecimo anno di Vostra attività apostolica, ed ammiriamo come anche l'anno che ci lascia sia stato ricco di misericordia ed assistenza divina per la Chiesa di Gesù Cristo, e per la Santità Vostra, Suo Vicario. Né poteva essere diversamente, quando ricordiamo che la Santità Vostra iniziò il Suo laborioso Ministero di quest'anno, suggellando, a dir così, la devota celebrazione del XV Centenario Efesino con la promulgazione della cara Enciclica *Lux Veritatis*, nella quale è anche stabilita, a perenne memoria, la Festa liturgica annuale della Maternità divina di Maria SS.ma. La Regina del cielo e della terra, con speciale protezione, ha mostrato alla Santità Vostra il Suo compiacimento!

Con quanta esultanza, poi, la Chiesa ed il mondo cristiano accolsero, o Beatissimo Padre, la nuova gloria da Voi data, su questa terra, al colosso di scienza e santità, *S. Alberto Magno*, decorandolo del titolo di Dottore della Chiesa Universale, e additandolo opportunamente fra i Santi Luminari della Vostra Università Cattolica di Milano, nel momento che si inaugurava solen-

e profonda è la partecipazione del Sacro Collegio alle Nostre sollecitudini, alle Nostre pene, alle Nostre consolazioni; quanto più apprezzato è da Noi l'aiuto incessante delle sue preghiere, dei suoi lumi e dell'opera sua tanto laboriosa, Noi lo sappiamo, nel governo della Chiesa di Dio.

Abbiamo nominato le Nostre pene, e non possiamo a meno di rilevare quelle, che la durata e la gravità han fatto e fanno tuttavia più dolorose per le tristissime ed inique condizioni fatte alla Santa Religione, a' suoi fedeli, alla sua gerarchia nella Spagna, nel Messico, nella Russia. Nè meno dolorosa è la pena che Ci cagiona il perdurare di tante difficoltà e diffidenze, di tante divisioni e tanti contrasti fra popoli e Stati, non esclusi gli orrori della guerra e della guerra civile; e il conseguente perdurare, se non anche inasprirsi, di una universale crisi finanziaria ed economica senza precedenti nella storia; della quale più sentita e penosa è la sofferenza nelle classi povere e lavoratrici, per ciò stesso le più necessitose e le più degne degli aiuti della giustizia sociale e della carità cristiana.

Abbiamo pur nominato le Nostre consolazioni: e così molte e di così grandi ce ne concesse il buon Dio, che nessuna Nostra parola varrebbe ad esprimere la Nostra riconoscenza verso la divina Bontà e verso tutti coloro che se ne sono fatti tanto abili e generosi strumenti. Per non toccare se non le sommità, diremo soltanto il trionfale Congresso Eucaristico di Dublino; il mirabile sviluppo delle Missioni e

---

nemente la sua nuova grandiosa sede, ricca di tanti ricordi cari al Vostro cuore!

Ancora risuonano, Beatissimo Padre, alle nostre orecchie, con emozione del nostro animo, quelle parole — messaggio di pace, di conforto e di preghiera, trasmesso a tutto il mondo per mezzo della prodigiosa umana invenzione della Radio, in momenti nei quali la povera umanità si sentiva, come tuttora, purtroppo, oppressa dalla crisi spaventosa, da tanti disastri e miseria che tutti impressiona. Sventuratamente quelle parole sante, fino ad oggi, non sono giunte ancora a smuovere l'ostinazione delle menti e dei cuori di alcuni di coloro che, preposti a reggere le sorti dei popoli, vanno così rendendosi quasi responsabili, diretti o indiretti, di tanti mali; senza la volontà sincera ed efficace di arginarli, almeno in parte, pur con sacrifici collettivi. Le Vostre parole di allora però, o Beatissimo Padre; le preghiere che elevaste al Redentore Divino, alla Vergine Santissima ed ai Santi continuano a dare coraggio ai tribolati, agli oppressi; i quali allora ed oggi sono aiutati anche e sorretti dai Vescovi, che con l'Enciclica *Caritate Christi* ricevettero dal paterno cuore di Vostra Santità incitamento, esempio e disposizioni.

Né possiamo dimenticare le amarezze inflitte al Vostro cuore di Pastore Supremo dal sacrilego trattamento fatto alla Chiesa ed ai figli di Gesù Cristo, in varie parti della terra; amarezze che, per divina bontà, trovarono non poco lenimento nel plebiscito di devozione e conforto che Vi giunse dall'Episcopato e dal laicato cattolico, in seguito alla pubblicazione di un'altra indimenticabile Enciclica: l'*Acerba animi anxitudo*...

Come pure fu certamente grande, o Beatissimo Padre, la consolazione che riceveste seguendo, o meglio, prendendo parte con la Vostra viva voce al

delle Opere Missionarie pur tra le non più viste difficoltà mondiali; l'estendersi non meno mirabile a tutti i paesi d'Europa e del mondo di quell'aiuto all'Apostolato gerarchico che è l'Azione Cattolica; dobbiamo aggiungere, ammirando e segnalando all'ammirazione di tutti, gli esempi di eroica fedeltà e costanza, bene spesso di vero martirio, da parte di Vescovi e di Sacerdoti, religiosi e religiose, semplici fedeli ancora, nei paesi su nominati: splendide pagine che la Chiesa di Dio già viene inserendo tra le più gloriose ed edificanti della sua storia. Dobbiamo pure aggiungere, consolazione dell'ultima ora, e speranza di pace perfetta e durevole, la ottenuta, per quanto breve, tregua Natalizia alle ostilità fra due cari popoli cristiani.

Abbiamo contraccambiati al Sacro Collegio gli auguri che le sante Feste e il nuovo Anno ispirano: approfittiamo con gioia del mirabile apparecchio marconiano, che sta a Nostra disposizione, per rivolgere direttamente e di viva voce a tutti i Venerabili Fratelli d'Episcopato, a tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, a quelli specialmente ed a quelle che continuano nelle Missioni il lavoro apostolico dell'evangelizzazione, a tutti i fedeli, ai neofiti, ai catecumeni, ai buoni catechisti, a tutti e singoli il Nostro paterno augurio. E sia augurio di ogni grazia e consolazione spirituale nello Spirito Santo; sia augurio di gaudio e perseveranza nel santo servizio; augurio di ogni aiuto ed utile cooperazione nel difficile lavoro; augurio di sempre più copiosi frutti di gloria di Dio e di salute d'anime, di merito e di santificazione, come

---

trionfo eucaristico dato a Cristo Re nel recente Congresso Internazionale di Dublino! Conforto meritato, largitoVi da Colui Stesso che qui Vi ha posto a guidare e difendere, con petto di bronzo, la Sua Chiesa!

Molti sono, Beatissimo Padre, i sacrifici che fate per portare il frutto della Redenzione divina nelle lontane terre di Missioni; ma abbondanti sono pure le consolazioni che ne raccogliete, sempre benedicendo tanti Vostri figli e figlie che, quasi nuovi Crociati, partono per quelle terre redente, o da redimersi, con la Croce di Gesù Cristo, Figlio di Dio.

E così, Padre Santo, tra i molti documenti della Vostra Sovranità spirituale, abbiamo appena accennato a pochissimi, per brevità: ma non possiamo non ricordare con ammirazione anche il Sovrano temporale e Mecenate delle Arti, nelle opere grandiose ultimamente inaugurate qui nel Vostro Stato: voglio dire il nuovo monumentale accesso ai Musei, e la nuova meravigliosa Pinacoteca Vaticana, dove trovano sede veramente degna ed onorifica, capolavori mondiali di arte antica e moderna. Opere e capolavori illustrati dalla Santità Vostra medesima con scientifici, elevati discorsi, diretti a richiamare al posto d'onore la vera arte cristiana; stigmatizzando fortemente, autorevolmente l'arte moderna, che troppo spesso profana e deturpa questa mirabile manifestazione del genio umano, destinata a tramandare ai posteri, con documenti imperituri, la fede, la morale, la storia!

Ed ora, Padre Santo, ci rivolgiamo con un sol cuore al Divin Pargoletto ed alla Sua Madre Santissima, chiedendo fervidamente il trionfo della nostra Santa Chiesa; la tregua e la pace fra i popoli e Governi del mondo intero; consolazioni, vita lunga e prospera alla Santità Vostra.

Beatissimo Padre, benediteci!

Noi preghiamo e pregheremo sempre da Dio. E vada pure ai popoli tutti il Nostro augurio e per i popoli tutti la Nostra incessante preghiera a Dio: augurio e preghiera di pace e tranquillità nell'ordine; di mutua fiducia negli amichevoli rapporti; di maggior larghezza di aiuti ove maggiore è il bisogno; di sufficiente e rimunerativo lavoro; di meno disagiate e meno incerte condizioni generali di vita.

Ma non è soltanto per trasmettere tutti questi auguri, che abbiamo voluto fosse a Nostra disposizione il miro apparecchio. Abbiamo in serbo ben altro messaggio per tutti i Nostri cari figli in Cristo, anzi a tutta l'umanità, per la quale tutta Gesù Cristo « Redemptor mundi » ha versato il suo sangue divino prezzo della Redenzione ed aperte le sorgenti della grazia, perchè tutti vi si dissetassero e trovassero la vita e l'abbondanza della vita.

È all'ineffabile opera dell'umana Redenzione da Gesù Cristo compiuta che chiamiamo la considerazione di tutti i redenti. Più che un'opera è un cumulo di opere divine, mirabilissima anche a considerarla nella sua parte centrale e culminante. Ricordiamo e pensiamo un istante: l'ultima Cena e l'istituzione dell'Eucaristia, la prima Comunione e l'iniziazione sacerdotale degli Apostoli; la Passione, la Crocifissione e la Morte di Gesù; Maria sotto la Croce costituita Madre degli uomini; la Risurrezione di Cristo condizione e promessa della nostra; confermata agli Apostoli la remissione dei peccati; il Primato confermato a Pietro; l'Ascensione di Gesù al Cielo; la venuta dello Spirito Santo; l'inizio trionfale della Predicazione apostolica. Di tutti questi mirabili fatti, dai quali è cominciata la rinascita vera del mondo, questa vita e questa civiltà cristiana, della quale noi gustiamo i frutti maturati, il prossimo anno millenovecento trentatre è quello che la comune opinione dei semplici fedeli, identificando senz'altro l'anno trentatre dell'era volgare con l'anno della morte di Gesù Cristo, ritiene ed addita (Noi ne abbiamo avuto testimonianze da diverse parti) come l'anno centenario, diciannove volte centenario; la scienza non crede di poter altrettanto categoricamente asserire, ma anche secondo la scienza (abbiamo ristudiato del Nostro meglio il difficile problema, abbiamo interrogato speciali competenze) l'anno trentatre e l'anno trenta sono quelli intorno ai quali si raccolgono argomenti di maggiore probabilità, se non di assoluta certezza. All'anno trentaquattro non rimanendo che una debolissima probabilità (per quanto suffragata dai grandi nomi del Bellarmino, Santo e Dottore della Chiesa, e del grandissimo Baronio, padre della Storia Ecclesiastica), agli uomini, ai redenti oggi viventi non resta più che il prossimo anno 1933 per celebrare fondatamente il centenario della morte del Signore e del suaccennato ciclo di fatti divini che le fanno corona.

È a questa celebrazione che Noi invitiamo fino da oggi e da questo momento tutti i redenti nel Sangue di Gesù Cristo, Sangue che la Chiesa Cattolica, e sol'essa, conserva incorruttibile ed incorrotto, con tutti quei frutti di grazia e di vita soprannaturale che ne germogliarono e maturarono fino dai primi giorni, e via via nei secoli fino a noi, con promessa divina di eterna fecondità. Quale centenario più grandioso? quali beneficî più grandi di quelli ch'esso richiama? quale celebrazione centenaria più doverosa? particolarmente doverosa per noi e per il tempo nostro, quando celebrare centenari quasi diventa una moda e perciò stesso fatalmente si estende a soggetti ed avveni-

menti di dignità e grandezza molto discutibili. Fors'è meno doverosa la nostra celebrazione per la incertezza dell'anno? Ma la incertezza dell'anno nulla toglie alla certezza ed alla grandezza infinita dei benefici da noi tutti ricevuti. Se gli uomini del 2033 avranno raggiunto, per nuovi trovati e nuovi calcoli, la certezza, per uno degli anni in questione, essi sapranno fare il loro dovere; noi abbiamo soddisfatto al nostro.

Doverosa e benefica celebrazione e per questo da moltissimi desiderata: e sarà già non lieve beneficio che il mondo non senta più unicamente, o quasi, parlarsi di conflitti e di contrasti, di diffidenze e di sfiducia, di armamenti e disarmi, di danni e di riparazioni, di debiti e di pagamenti, di dilazioni e di insolvenze, di interessi economici e finanziari, di miserie individuali e di miserie sociali; non senta più soltanto queste note, ma anche quelle di così alta spiritualità e di così forte richiamo alla vita ed agli interessi dell'anime, alla dignità e preziosità di queste nel Sangue e nella grazia di Cristo, alla fraternità di tutti gli uomini nel Sangue stesso divinamente suggellata, alla salvifica missione della Chiesa nella umanità, a tutti quegli altri pensieri santi e sante elevazioni che non possono non sprigionarsi dai divini fatti che saranno l'oggetto di tale celebrazione, per poco che lo spirito vi faccia attenzione.

E perché la celebrazione nostra non consista in atti fugaci, e le anime tutte, anche le più distratte ed affaccendate, trovino tempo e modo di profittarne con la necessaria larghezza, disponiamo che la celebrazione stessa abbia luogo per un intero anno; anno che fin d'ora proclamiamo di santo giubileo, Anno Santo; affinché la celebrazione abbia anche il maggior possibile valore di preghiera e di espiazione, di propiziazione e di sante indulgenze, di emendazione della vita e di copiosa santificazione.

Di tutto questo i giorni nostri hanno così particolarmente bisogno in mezzo a tante tribolazioni, in tanta dimenticanza dell'eterno, in tanto paganesimo che pervade la vita, in tanta ricerca del piacere, della mondanità e del denaro ch'è abusato mezzo all'uno e all'altra.

Al fine di tener conto da una parte della per quanto tenue probabilità dell'anno trentaquattro, e dall'altra dare il tempo necessario all'Episcopato, al Clero ed ai fedeli per la opportuna, anzi necessaria, preparazione, disponiamo pure che l'annunciato anno di santo Giubileo decorra dal prossimo giorno due aprile millenovecento trentatre, Domenica di Passione, fino al due aprile millenovecento trentaquattro, seconda festa di Pasqua.

Sarà Nostra cura ordinare fin dagli inizi del nuovo anno per la pubblicazione dei documenti e delle istruzioni d'uso.

Vogliate, buon Dio, benedire ai santi propositi Nostri e dei figli tutti della grande Famiglia da Voi affidataCi, come Noi tutti benediciamo nel Nome Vostro, presenti ed assenti, vicini e lontani (2).

(2) È altamente significativo e commovente per noi il poter fregiare la nostra prima pagina con la parola augusta del Vicario di Gesù Cristo, al quale abbiamo votato noi stessi e nel quale unicamente i popoli potranno sperare salute; l'anno scorso la soavissima enciclica *Lux Veritatis*, quest'anno la commossa allocuzione che è stata giustamente definita il dono natalizio del Sommo Pontefice alla Chiesa e a tutto il

Lettera. — *Al R. P. Patrizio Murray, Superiore Generale della Congregazione del SS.mo Redentore, per il secondo centenario della fondazione della Congregazione.* [« A. A. S. », XXIV, pag. 402]. PIUS PP. XI. — Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. — In comperto omnino est religiosas familias, quae evangelica consilia persequuntur, magno usui esse et ornamento tum catholicae Ecclesiae, tum civili etiam societati, atque omni tempore de religione humanoque cultu optime meritas esse. Propterea Nobis gratissimum est, oblata occasione, laudem, quae ipsis debetur, tribuere et benevolentiam, qua singulariter eas diligimus, publice et palam testari. Iamvero, quum nuper noverimus istam praeclaram a Ss.mo Redemptore Congregationem, ducentos ante annos a sancto Alphonso de Ligorio institutam, saecularia sollemnia proxime celebraturam, hanc arripiendam censuimus occasionem exhibendi peculiare Nostrae erga eam gratulationis laudisque testimonium. Neque enim ignoramus quot pia ista sodalitas ab exordio suo usque adhuc religiosorum agminibus aucta sit, quamque late per orbem terrarum diffusa, ita ut omnes fere et Europae et Americae regiones, nonnullaeque etiam Asiae et Africae partes, nec non dissitae quaedam Australasiae orae eximiam pietatem dulcissimamque caritatem Alphonsianam persenserint. Constat autem inter omnes id sollemne habere sodales Ligorianos, sibique veluti proprium, per missiones, quas vocant, paroeciales atque exercitiorum spiritualium ope studium omne in plebem christianam intendere, bonis moribus ac ferventi pietate excolendam. Quanto vero animarum fructu ac proventu id quidem obveniat, vel ex eo coniici licet, quod pro certo habemus, ut alias quoque ediximus, in sacris commentationibus et praesertim « in spiritualibus exercitationibus, singulare aeternae salutis praesidium positum esse atque constitutum ». Quis igitur enumerare potest quot peccatores amissam fidem opera vestra receperint? quot fideles ad altiorem pietatem perfectionemque christianam adducti fuerint? Inter quos profecto ex ordine laicali non defuerunt, qui ad Actionem Catholicam provehendam alacres facti sint et fortissimi clericorum adiutores. Quare iure ac merito hodie cuncta Congregatio, cui tam diu moderaris, bis saecularem vitae suae cursum respiciens, quam maxime laetatur, atque ex praeteritis feliciter gestis ad ampliora prosequenda optima sumit auspicia. Nos autem, qui curas laboresque vestros plane cognitos habemus, cumulum laetitiae vestrae adiicere cupientes, et vobis de huiusmodi eventi faustitate libentissime gratulamur, et Christi fideles, parochos praesertim et consociationum catholicarum moderatores valde exhortamur, ut ipsi opera vestra ad fidem in suis subditis redintegrandam aut roborandam quam latissime utantur. Deum interea omnipotentem instanti precatione exoramus, ut lectissima sua dona vobis largiatur, laborumque vestrorum fructus in omnibus christianae societatis ordinibus magis magisque reddat ampliores. Quorum quidem in auspicium inque pignus Nostrae peculiaris in vos existimationis et amoris, apostolicam bene-

mondo; e veramente non si poteva né ambire né trovare dono più prezioso: toccherà a noi tutti farne tesoro. Attendiamo intanto la pubblicazione dei documenti e delle istruzioni che ci affretteremo a riportare, e, ove occorresse, ad illustrare.

dictionem tibi, dilecte fili, cunctisque Congregationis sodalibus peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVIII mensis Octobris, in festo Sancti Lucae evangelistae, anno MDCCCCXXXII, Pontificatus Nostri undecimo (1).

ATTI DELLA CURIA ROMANA

Sacra Penitenzeria Apostolica.

Decreto. — *Si estende l'indulgenza plenaria annessa alla recita del divino Officio dinanzi al SS.mo Sacramento* [« A. A. S. », XXIV, pag. 411]. — Quo magis, praesertim in clero, numerus et pietas augeatur adoratorum Sacramenti mirabilis quod Christus Dominus, transiturus de hoc mundo ad Patrem, tam quam Passionis suae memoriale perpetuum et de sua contristatis absentia solatium singulare reliquit, Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, in Audientia die 21 mensis Octobris anni currentis infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, peculiarem gratiam iam in ala simili Audientia diei 17 Octobris 1930 benigne concessam (cfr. « Acta Apostolicae Sedis », vol. XXII, pag. 493) (2) ita extendere dignatus est ut qui in

(1) Abbiamo riportato per intero questa lettera, la quale, se non andiamo errati, assurge al valore di un documento di altissima importanza e di interesse generale; ché alla celebrazione bisecolare della fondazione dei Redentoristi, ricorrente quest'anno, non si interessano i soli figli di S. Alfonso, ma i fedeli di tutto il mondo, dotti e umili figli del popolo, che nelle Massime eterne e nelle lodi sacre di S. Alfonso trovano ancora il nutrimento della loro fede e della loro pietà, e sperimentano « dulcissimam caritatem Alphonsianam ». Opportunamente il S. Padre riafferma in principio le benemerenze, anche dinanzi alla società civile, dell'ordine e delle congregazioni religiose; poi rileva il bene che han fatto e fanno tutto dì, oramai in tutto il mondo, i Redentoristi, segnatamente con le missioni al popolo, ed a tale uopo esorta i curatori di anime a servirsi largamente del loro apostolato. Alla gloriosa falange dei figli di S. Alfonso ci è grato esprimere da parte di tutta la famiglia del « Monitore », vive felicitazioni e l'augurio di far sempre più e sempre meglio.

(2) Cfr. « Mon. Eccl. », 1930, pag. 235 e si tenga presente quanto ivi si notava; la stessa indulgenza plenaria ivi concessa per i sacerdoti che recitano l'Ufficio divino, tutto intero, anche a più riprese, dinanzi al SSmo, o esposto all'adorazione o chiuso nel tabernacolo, qui è estesa a quei sacerdoti che per indulto avessero ottenuto la commutazione del Divino Ufficio in altre preghiere. Si rilevi con quale soavità si accenni al fine di questo nuovo favore; il desiderio ardente della Chiesa è che crescano, crescano sempre più gli adoratori; e crescano di numero, e crescano di fervore; crescano prima nel clero e poi, quasi per naturale conseguenza, anche nel laicato; tanto più, quanto maggiori sono i bisogni e più aspre le prove, ché nel Divin Sacramento è dato trovare e il perpetuo ricordo e vivo documento della Passione di Gesù, e singolare conforto (solatium singulare) nelle amarezze dell'esilio,

Sacris constituti divinum Officium in alias preces commutatum rite obtinuerint, indulgentiam plenariam, si preces eiusmodi coram Ss.mo Sacramento sive publicae adorationi exposito sive in tabernaculo adservato devote recitaverint, suetis conditionibus, et ipsi lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Poenitentiariae, die 7 Novembris 1932.

L. Card. LAURI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

I. Teodori, *Secretarius.*

STUDI

La genesi cristiana della personalità (1).

Una delle questioni a cui maggiormente si sono appassionati i dotti in questi ultimi tempi è senza dubbio quella della personalità. L'individualismo liberale da una parte e lo studio profondo della psicologia umana dall'altra, ancora la difesa dell'*io* contro i pericoli dell'evoluzionismo universale e dell'immanentismo panteistico, questi ed altri motivi, anche di carattere etico-religioso, hanno portato a un'indagine più ansiosa di quell'arduo problema. Il quale ha una storia non breve né recente, che si svolge parallelamente alla coscienza morale e sociale dell'umanità e al pensiero filosofico. Le fasi di questa storia della personalità sono quelle stesse della civiltà umana attraverso i secoli, tanto complesso ne è il problema. E appunto per questa complessità storica, sociale, morale, filosofica, religiosa, esso desta maggiore interesse.

La nostra indagine si propone lo scopo di mettere in evidenza la genesi del concetto di personalità, in base a dati oggettivi, dai quali crediamo di poter rivendicare al Cristianesimo la scoperta e l'affermazione vigorosa della personalità stessa, come apparisce chiaro dalla nostra dottrina teologica. E perché la vastità dell'argomento non generi confusione, ci atterremo strettamente a quest'ordine: 1° la personalità nel mondo pagano prima del Cristianesimo; 2° la dottrina cristiana sulla personalità, nei suoi fondamenti rivelati e nei suoi sviluppi patristici e teologici; 3° la nuova tendenza della filosofia moderna e critica comparativa del suo concetto di personalità di fronte a quello cristiano.

(1) Siamo grati al Revmo Mons. Parente di avere steso per noi in italiano i concetti che in bella forma latina egli ha recentemente esposto in una prolusione accademica tenuta nel Collegio di Propaganda Fide; concetti sui quali va richiamata l'attenzione nostra e di quanti si occupano delle discipline non solo filosofiche e teologiche, ma anche giuridiche; perché sono alla base di ogni costruzione giuridica; trascurarli significa edificare sul vuoto e preparare rovine anche nella vita pratica.

I. — Prima del Cristianesimo.

1. Due distinte considerazioni s'impongono, una per l'oriente (mondo asiatico), l'altra per l'occidente (mondo greco-romano). Tra gli orientali il popolo indiano è il più interessante per la profondità e ricchezza del suo pensiero e per l'influsso etico-religioso della sua civiltà nell'Asia e fuori. L'India fu detta giustamente il cervello dell'Asia, come la Grecia antica dell'occidente. Ora la religione indiana, sia nel più antico periodo vedico-brahmanico, sia nell'età, più vicine al Cristianesimo, di reazione e di riforma (Buddismo), non è tale da favorire l'individualismo e la personalità.

Il Brahmanesimo speculativamente è una forma di monismo panteistico fondato sull'identificaziose del principio universale (*Brahman*) con l'io particolare (*Atman*) (2). Eticamente l'uomo viene assoggettato al destino della reincarnazione o rinascita, da cui può salvarsi superando l'illusione della propria individualità separata, per essere assorbito in Brahman (3).

Nel VI secolo Siddharta, detto poi *Budda* (= illuminato), rivoluzionò il Brahmanesimo, adottandone però lo spirito ascetico con la rinunzia ai beni e alle gioie della vita, con l'uccisione del desiderio e la tendenza spiccata a una specie di annientamento (*Nirvana*). Ma con Budda la personalità fa un passo indietro e svanisce, perché riguardo alla Divinità egli prende un atteggiamento fra l'ateistico e l'agnostico, e però nessun Dio personale; riguardo all'uomo egli nega l'io e l'anima come sostanza permanente e li riduce a una successione di sensazioni e di percezioni (lontano preludio del fenomenismo moderno!) (4).

(2) G. Foot Moore nella sua *Storia delle Religioni* (trad. ital. di G. La Piana, Bari, Laterza, 1929), a pag. 142 del 1° volume mette in evidenza quella identificazione panteistica dalle *Upanisad* (= dottrine segrete brahmaniche): « Questo Brahman esistente per sé, la realtà unica, è chiamato con un nome che ha un'origine psicologica, l'*Atman*. La parola dinota il *sé*... l'uomo individuo, quindi in significato più elevato il proprio vero sé... in una parola il *sé ideale*, l'essere essenziale. In questo senso il più elevato della parola, essa è applicata a Brahman, che è il principio ideale dell'universo. Il grande mistero delle *Upanisad* è che l'*Atman* nell'uomo è identico con l'*Atman* nell'universo, il *Brahman*. L'anima dell'uomo non è una particella, un'emanazione del principio universale, ma è quel principio intero e singolo ».

(3) « Colui che è senza desiderio, che non brama, che ha raggiunta la meta del desiderio, poiché ha fissato il desiderio in sé (*Atman*), non è abbandonato dal suo spirito vitale, ma è Brahman ed in Brahman egli è assorbito ». *Brihadaranyaka*, IV, 4, 6 (trad. Belloni-Filippi, pag. 93).

(4) « Che non vi sia un *ego*, *un'anima*, noi diremmo, è così il dogma fondamentale del Buddismo primitivo ». G. Foot Moore, op. cit., I, pag. 167. E a pag. 171: « Non vi è un'anima, né nell'accettazione comune della parola in senso animistico, né nel senso dell'*ego* trascendentale (*atman*) della filosofia monista, né nel senso dell'eterna monade *ego* (*purusha*) dei dualisti. L'individuo empirico, il composto dei cinque *skandha* (= elementi), cessa di esistere quando la combinazione dei detti elementi si dissolve con la morte ».

Anche in altre sette religiose, come per esempio il *Sankhia*, nonostante l'affermazione dualistica o pluralistica, l'*io* umano alla fine è ridotto a una monade assoluta senza coscienza, che annega nella sostanza prima, da cui emanò.

Naturalmente lo spirito della religione e della filosofia indiana, che svaluta la vita con un cupo pessimismo e spinge la rinunzia fino al nichilismo, non poté creare né una coscienza individuale né una forte coscienza nazionale.

Qualche elemento d'individualismo si riscontra piuttosto nel *Zoroastrismo*, la religione dei Persiani, che poneva come fondamento etico la lotta tra il principio buono (*Ormuzd*) e il principio cattivo (*Ahriman*) e spingeva l'uomo a vincere il male col bene sperando nella vittoria finale di questo su quello. Similmente il *Confucianismo* in Cina s'ispira a un accentuato ottimismo riguardo alla natura umana e tende ad eccitare energia e fiducia nell'individuo per la conquista del bene. Ma gli contrasta il passo il *Taoismo* di *Lao-tse* che esalta l'inazione, la passività indolente e l'asservimento cieco dell'individuo alle leggi fatali dell'universo.

Del resto il Buddismo ben presto o soppiantò o assorbì o modificò a sua immagine quasi tutte le religioni asiatiche.

D'altra parte nell'oriente l'uomo individuo è concepito in funzione delle *caste*, che alzano barriere e accomunano tristemente in una stessa sorte gli uomini della stessa categoria. Libertà, valore personale per una conquista, per il progresso, son parole vuote di senso per l'oriente. La nota predominante è l'assorbimento dell'individuo nella divinità anch'essa impersonale perché diffusa e confusa col mondo. Dunque nessuna vera personalità né divina, né umana nel pensiero religioso o filosofico orientale, ma soltanto qualche motivo d'individualismo d'indole etica, subito soffocato o dal preponderante misticismo panteistico o dalle tetre preoccupazioni escatologiche (5).

2. *Mondo greco.* — L'esuberanza meravigliosa della civiltà greca non permette facilmente di formulare giudizi sommari, ma non sarà impossibile ricercare il concetto di personalità nella vasta cultura ellenica, se ci limitiamo al punto di vista *filosofico* e a quello *sociale-politico.*

Filosoficamente possiamo distinguere i sistemi di *Platone* e di *Aristotile* e poi quello più recente degli *Stoici*, che accolse elementi dalle varie scuole filosofiche e li elaborò con tendenza etica.

Ora il concetto di personalità è molto attenuato nei due grandi, specialmente in Platone, ingegno universalizzatore. L'uomo non ha valore a sé, ma in rapporto al mondo ideale, di cui è un'imitazione imperfetta. Inoltre Platone col suo irriducibile dualismo scinde senza rimedio l'unità della persona umana, considerando l'anima prigioniera riluttante del corpo e nell'anima stessa distinguendo come tre parti in contrasto (*tricotomia*) (6).

(5) Cfr. A. Roussel, *Inde* (*Religions de l'*), DA. vol. II. Martindale, *Lectures on the History of Religions* (trad. ital.: Firenze, Libreria Editr., 1913).

(6) Cfr. Windelband, *Storia della Filosofia* (trad. ital. Dentice) vol. 1, pag. 164.

Aristotele, sebbene sia tanto più realista e concreto di Platone, mentre ci ha dato un'acuta analisi del concetto di sostanza, non è riuscito a determinare quello dell'individuo e della persona. E la ragione sta nel fatto che come Platone tutto riduce all'*idea* trascendentale, così Aristotele non sa vedere la realtà delle cose se non in ragione della *specie* (7). La tendenza universalizzatrice nell'uno e nell'altro porteranno a una concezione politico-sociale, in cui predomina il diritto dello Stato, della collettività a danno dell'individuo, fino a sancire la soppressione dei deboli e la schiavitù.

Le costituzioni poi civili e politiche, specialmente di Sparta, manifestano o l'assenza o la meschinità del concetto di personalità in tutta la Grecia, giacché l'individuo fin dalla tenera età diventava cieco strumento nelle mani del governo.

Lo *stoicismo*, malgrado l'esaltazione della libertà umana e l'affermazione del razionalismo etico, per cui ad ogni uomo si lasciava la facoltà di costruirsi il proprio mondo di moralità e di felicità, seguendo il principo *egemonico*, la ragione, tuttavia annega la personalità di Dio nel mondo col panteismo e la personalità dell'uomo nella cieca legge del determinismo universale e delle esigenze del Tutto, di cui l'uomo è un atomo e in cui dovrà scomparire nella conflagrazione finale dell'universo. « Pertanto l'anima individuale, scrive il Windelband a questo proposito, in quanto particella dell'universale anima del mondo, è completamente determinata da questa, è, nella sua attività, essenzialmente identica al pneuma divino, ne dipende necessariamente... Perciò l'autonomia dell'anima è limitata nel tempo, e il suo ultimo destino è, comunque, il riassorbimento nello spirito divino universale ».

Universalismo e collettivismo dunque, con un senso di superba aristocrazia scientifica e morale, privilegio di pochi, ecco le caratteristiche della speculazione filosofica greca prima del Cristianesimo. All'affacciarsi della Religione cristiana, e anche dopo, i principi di Platone danno origine al Neoplatanismo, in cui la personalità fa un passo indietro. Difatti il Neoplatonismo è una concezione panteistica idealistica, che risolve la natura nello spirito, il molteplice nell'Uno. L'anima umana, particella dello spirito universale, deve tendere a liberarsi dalla materia e attraverso una *catarsi* e un'estasi mistica raggiungere la sua unificazione con l'*Uno-tutto* (8). Alcuni vedono qui il ritorno del misticismo buddista col suo Nirvana, che uccide la personalità umana.

Non vogliamo pertanto disconoscere certi motivi della speculazione greca, che aprono le vie al concetto di personalità: lo studio dell'interiorità iniziato da Socrate, quel senso di pietà universale e di orgogliosa autarchia predicato dagli stoici e quella concretezza dell'essere a cui Aristotele riduceva ogni vera realtà. Ma era ben poca cosa!

3. *Mondo romano.* — Come dal punto di vista letterario, così da quello filosofico, Roma vive del pensiero greco. È però da osservare che i latini assimilano gli elementi pratici della filosofia greca, cioè i sistemi morali più che le teorie astratte. Ecco perché di tutte le scuole

(7) Cfr. WINDELBAND, id., pag. 180.

(8) Vedi PLOTINO, *Enneadi*.

quelle che maggiormente attecchirono a Roma furono la stoica e l'epicurea.

La triade *Seneca, Epitteto* e *Marco Aurelio* merita d'esser considerata come una vera scuola filosofica.

Ora il concetto di personalità presso questi pensatori, che pur fiorirono quando già il Cristianesimo aveva cominciato le sue conquiste, non progredisce troppo rispetto a quello greco. C'è ancora la esagerata affermazione del Tutto, alla cui legge l'individuo deve sottomettere e sacrificare la sua libera volontà e la sua vita, con un destino oscuro. Del resto quel po' d'individualismo che domina qua e là nelle loro affermazioni non va oltre l'effimera vita presente, perché gli Stoici, non ammettendo la pura spiritualità dell'anima, non possono assicurarne la vera immortalità, ma solo una certa sopravvivenza in quanto che essa verrà assorbita nel Tutto che non perisce mai (9). Piuttosto nel mondo romano troviamo un altro elemento della personalità umana nella giurisprudenza.

Non è qui il luogo di esaminare criticamente le fonti del diritto romano per ricavarne il concetto che i giuristi classici ebbero e formularono intorno alla persona umana (10). Ma al nostro scopo basta notare in genere che lo spirito romano, alieno dalle speculazioni metafisiche e poco sensibile ai valori trascendenti, si limita a considerare l'uomo nella sua realtà oggettiva, non però singolarmente, ma come membro della famiglia, della città, della patria. E però la personalità umana è considerata in rapporto con la collettività e con lo Stato, quindi come *civis, subiectum juris*, più che come una sussistenza a sé e per sé. È vero che questo rapporto giuridico suppone un fondamento nella natura e nell'essere dell'uomo, ma i Romani, rimanendo nell'ordine morale, appoggiavano quel rapporto stesso alla razionalità e alla libertà propria dell'uomo, senza vedere pi ùin là. Questa concezione poteva portare a uno sviluppo del concetto e della dignità della persona in senso universale, ma vi si oppose la concezione politica che più che l'uomo in quanto tale valorizzava il cittadino.

A Roma lo Stato, personificazione dell'ordine razionale ed etico, è tutto e l'individuo vale in funzione dello Stato. La concezione platonico-aristotelica qui ha la sua piena e concreta attuazione. La persona umana non vale per sé stessa e viene facilmente sacrificata all'utilità e alle esigenze dello Stato e dalla società, in cui del resto il regime di casta all'uso orientale, malgrado le aspre lotte per l'uguaglianza civile, non è completamente scomparso (schiavitù, ereditarismo, diritto di cittadinanza, privilegi, ecc.).

In conclusione il mondo pagano (11) generalmente non ci dà una idea adeguata della personalità umana e della sua dignità né in religione, in cui domina il panteismo, né in filosofia, a cagione dell'esagerato universalismo, né in politica, in cui prevale la statolatria.

(9) Vedi *I Ricordi* di M. Aurelio.

(10) Non mancano saggi, pur non essendo esaurienti; cfr. per esempio: Schiattarella, *Saggio di un concetto scientifico della personalità giuridica* (« Riv. di Filos. scientifica » Torino, 1887); Fragapane, *Le origini del diritto*, Roma 1896.

(11) Cfr. L. Stefanini, *Il problema morale*, ecc., Torino, 1926, pag. 51 e seg.

Due elementi importanti per la personalità troviamo in Grecia e a Roma: là, la concretezza dell'essere, qua, il saldo concetto giuridico.

Vedremo come questi due elementi verranno valorizzati nella luce del Cristianesimo.

II. — Il Cristianesimo.

La religione cristiana, sebbene abbia approfittato fino all'assorbimento di alcuni elementi accidentali delle religioni e delle scuole dottrinali dei primi tempi, nasce tuttavia e si afferma con spirito e caratteri sostanzialmente propri, che trascendono il pensiero e la vita pagana. Questo fatto mentre vieta di spiegare il Cristianesimo come una sincresi, esige una spiegazione per sé stesso e la spiegazione è nell'intervento divino, nella rivelazione.

1. Per quanto riguarda la personalità in genere il Cistianesimo ha dato un contributo tutto suo, che ha determinato una dottrina completa e solida. I fondamenti di questa dottrina sono nelle fonti stesse della rivelazione. Netta distinzione tra l'infinito e il finito, l'assoluto e il contingente, il divino e l'umano. Punto di partenza: Dio personale distinto dal mondo, che egli crea, muove e governa senza confondersi con esso. Di fronte all'Ente Supremo la molteplicità degli enti finiti, disposti gerarchicamente, e fra questi specialmente l'uomo affermato non solo come specie, ma come individuo a sé. Nella rivelazione cristiana la dignità umana trova una potente e viva difesa. L'anima umana, fatta ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare, di fabbricarsi con la libertà la sua gloria o la sua rovina, arbitra quindi della sua sorte; preziosa come la pupilla di Dio che la crea non solo, ma la rialza e la redime caduta a prezzo dell'Incarnazione, della morte.

Trasformata dalla grazia essa diventa figlia di Dio, sede, tabernacolo vivente della Divinità, e dopo la morte è ammessa a dividere la beatitudne di Dio stesso, senza perdere o diminuire per questo il suo essere o la sua coscienza individuale. Che più? anche il corpo è sacro: il domma della risurrezione della carne determina tutto un complesso di riti, di pratiche e di sentimenti che elevano singolarmente la dignità del corpo. L'uguaglianza poi dei singoli uomini davanti a Dio-Padre, apre le vie della democrazia vera, dell'individualismo sano, che è caratteristica spiccata di tutta la civiltà cristiana del Medioevo.

Questa dottrina così precisa intorno all'individualismo non ha veri e formali precedenti. Bene osserva Gilson (*L'esprit della philos. mediévale*, p. 199): « Rien de plus résistent qu'une individualité de ce genre, prévue, voulue, élue par Dieu, indestructible comme le décret divin lui-même qui l'a fait naître: mais rien aussi qui soit plus étranger à la philosophie de Platon comme à celle d'Aristote. Là encore... la pensée chrétienne se trouvait contrainte à l'originalité ».

2. *Sviluppo dottrinale intorno alla personalità.* — Gli elementi della Religione intorno alla personalità divina e umana sono così ricchi di significato e di forza che i Padri e i Teologi non durarono molta fatica a svolgere la mirabile dottrina sul concetto di persona, che forma una delle più belle pagine della filosofia e della Teologia nostra.

Le questioni trinitarie dei primi tre secoli costrinsero ad approfondire la teoria della Personalità divina, le controversie cristologiche e antropologiche (*Nestorianismo, Pelagianismo, Eutichianismo*) del quinto secolo furono il crogiuolo efficace per l'elaborazione del concetto della personalità umana considerata in Cristo e nell'uomo. Il fuoco arse specialmente in oriente, dove le discussioni si svolgevano alla luce di un'alta metafisica applicata con metodo diverso nelle due celebri scuole teologiche: l'*Alessandrina* e l'*Antiochena*.

Il carattere neoplatonico delle speculazioni del Didascaleo alessandrino non impedì che vi si sviluppasse, sotto la pressione della verità rivelata, il concetto realistico della personalità di Dio e della personalità umana in Cristo. È notevole che *Origene* sia stato il primo a porre una distinzione tra l'οὐσία e l'ὑπόστασις e i Cappadoci *S. Basilio, S. Gregorio di Nissa* e *S. Gregorio Nazianzeno* abbiano poi sviluppato con profondità e lucidità di dottrina i concetti e le proprietà della natura e della persona. *S. Cirillo Alessandrino* poi nella drammatica lotta contro l'eresia di *Nestorio* ha asserito con energia il carattere ontologico della personalità nell'unione ipostatica del Verbo. Ora tutti questi Padri appartengono intellettualmente alla Scuola Alessandrina, in cui la tendenza neo-platonica avrebbe dovuto dare logicamente altri risultati, per quanto abbiamo detto sopra intorno al neoplatonismo in genere (tendenza mistico-panteistica). Il che dimostra che la verità cristiana non subisce, ma domina, non si asservisce ma trasforma e purifica il pensiero pagano (12).

Anche in occidente la teoria della personalità si va sviluppando movendo dal colorito giuridico proprio dell'ambiente. Tertulliano fu il primo ad inserire il vocabolo « *persona* » nella teologia prendendolo dal diritto romano, ma con nuovo senso cristiano a fondo ontologico (13). Gli altri Padri occidentali seguono la dottrina orientale con indirizzo più concreto e positivo e s'arriva così a *S. Agostino*, contem-

(12) Il Wildelband, che non è nostro, riconosce questo merito al Cristianesimo anche di fronte al prevalente neoplatonismo: « Il Cristianesimo, in quanto religione vivente, esige un rapporto personale dell'uomo col principio universale, inteso come personalità suprema. Il Cristianesimo raccoglie l'eredità dell'età antica, in quanto il concetto di personalità come interiorità spirituale era il risultato essenzialmente nuovo di un antico intreccio di motivi teoretici ed etici del pensiero greco ed ellenistico. Il Neoplatonismo invece piega verso l'antica rappresentazione della personalità, come prodotto contingente di una impersonale vita universale. Mentre l'essenza dell'intuizione cristiana consiste nel fare della personalità e dei rapporti personali il nucleo della realtà », pag. 305, vol. 1, op. cit.

(13) HARNACK, in *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, vol. 2, pag. 285 e seg., tende a dimostrare che Tertulliano non solo ha preso la parola *persona* dal diritto romano, ma ne ha adottato anche il senso giuridico in teologia, il che comprometterebbe la dottrina trinitaria e cristologica del grande Africano. Ma l'asserzione di HARNACK è spiccatamente soggettiva, come apparisce dalla semplice lettura di molti passi dell'*Adversus Praxeam* (cc. 11, 15, 27, 31 ecc.). Vedi in proposito la bell'opera di A. D'ALÈS, *La théologie de Tertullien*, Paris, 1905, pag. 81 e seg. Per il rapporto tra il concetto giuridico romano della *persona* e il concetto teologico cristiano vedi SIGISM. SCHLOSSMANN, *Persona und* πρόσωπον *im Recht und im christlichen Dogma*, Kiel 1906, e FERRUCCIO PERGOLESI, *Personalità giuridica e Cristianesimo*, Piacenza, 1927.

poraneo di *S. Cirillo Aless.*, che chiude come lui la fase di sviluppo dottrinale sulla personalità, con le mirabili pagine del « *De Trinitate* », con lo studio profondo sul Verbo Incarnato e sui rapporti dell'anima col corpo e della grazia soprannaturale con l'anima, in cui S. Agostino, pur così imbevuto di platonismo, supera cristianamente il dualismo e la tricotomia bizzarra dei neo-platonici insieme col loro misticismo panteistico, affermando l'unità della persona umana nell'unione dell'anima e del corpo e la sua libertà anche sotto il potente impulso della grazia (14).

Dopo il V secolo comincia il lavoro di revisione, di riflessione, di analisi sulla mole imponente di dottrina accumulatasi nei secoli precedenti attraverso le tante battaglie combattute con le armi della fede e della ragione. Due uomini in questo tempo dicono la parola ultima e decisiva sul concetto formale della personalità, che rimarrà definitivo fino al nascere della Scolastica e oltre. Questi due uomini sono *Leonzio Bizantino* in oriente e *Severino Boezio* in occidente. Per quanto parlino un linguaggio apparentemente diverso, pure essi riescono a trarre dalla speculazione precedente una definizione profonda della persona che è sostanzialmente la stessa in ambedue. Difatti Boezio la definisce: « Rationalis naturae individua substantia »; Leonzio: « Ente in sé e a sé », mirabile concetto metafisico, che dominerà tutta la Teologia greca posteriore e sarà ripreso e sviluppato ampiamente dal Damasceno.

Tutti e due convengono nell'idea d'un essere completo, indipendente, che sussiste in sé e per sé. Più acuto di Boezio, Leonzio determina il concetto della persona con la ragione di essere a sé (καθ' ἑαυτόν), per cui meglio che con « *substantia individua* » (Boezio) è espressa la completezza, la totalità e l'indipendenza della persona e la sua incomunicabilità (15). Su questi dati lavoreranno gli Scolastici, specialmente S. Tommaso, per definire sempre più adeguatamente il concetto di personalità o d'individuazione.

Tenendo conto della sola personalità umana, è interessante ricordare la lotta combattuta tra gli Scolastici nel Medio Evo sul principio d'individuazione. Due soluzioni dividono gli animi: quella che fa capo a *Scoto*, il quale sosteneva che l'individuazione (*ecceità*) è nella forma stessa, che può essere persona indipendentemente dalla materia (l'anima rispetto al corpo); l'altra, che fa capo a *S. Tommaso*, difendeva la materia cemo principio d'individuazione. *S. Bonaventura* sostiene che essa è costituita non dalla sola materia o dalla sola forma, ma da ambedue insieme (16); e in questo conviene con *S. Alberto Magno*. *S. Tommaso* parte dal concetto aristotelico, in forza del quale ogni differenza specifica (*taleità*) dipende dalla forma, mentre la differenza e la distinzione numerica (nell'ambito della stessa specie) dipende

(14) Cfr. E. Gilson, *Introduction à l'étude de St. Augustin*, Paris, 1929; M. Grabmann, *Die Grundgedanken des hl. Augustins über Seele und Gott*, Köln, 1916; J. Martin, *Saint-Augustin*, Paris, 2e éd., 1923. Vasta sintesi dottrinale ci ha dato E. Portalié, *Augustin*, in Dict. de Théol. Cath.

(15) Tixeront, *Mélanges de Pahologie et d'hist. des dogmes*, pag. 223.

(16) « Individuatio igitur in creaturis consurgit ex duplici rpincipio ». S. Bonav., *In II Sent.*, lib. II. dist. 3, p. 1, a. 2, q. 3.

dalla materia. Le forme separate (angeli) si moltiplicano specificamente sicché ogni forma è una specie (e un individuo), ma non si moltiplicano individualmente sotto una medesima specie, come avviene negli esseri *ilemorfici*. In questi il principio d'individuazione è la materia « *signata quantitate* » non però in atto ma *exigitive* (17). Ma S. Tommaso va più a fondo nella determinazione del concetto formale di persona. Egli, sulle tracce di Boezio, ammette che la persona è essenzialmente costituita: 1° d'una natura intellettuale; 2° individuata; 3° sussistente; 4° incomunicabile. Ora la natura *individuata* (dalla *materia signata quantitate* negli enti materiali) oltre all'essenza specifica comprende i principi individuanti l'essenza: ma non per questo la natura individua è già incomunicabile (carattere essenziale della personalità): all'incomunicabilità (negli enti creati) contribuisce la sussistenza (= *esse proprium substantiae*). E così la persona si distingue dalla natura o essenza specifica astratta, perché vi aggiunge i principî individuanti e l'esistenza propria (= sussistenza); dalla natura individuata perché vi aggiunge l'esistenza propria. Perciò l'umanità di Cristo, pur essendo individua, non è persona perché manca dell'essere proprio e sussiste in quello del Verbo (ἐνυπόστατον). Fin qui l'Angelico (18). Al rifiorire della Scolastica nel secolo XV-XVI la tormentata questione della personalità viene ripresa specialmente dal *Capreolo*, dal *Gaetano* e dal *Suarez*. Il Capreolo aderisce più strettamente al pensiero di S. Tommaso, per cui la sussistenza non è altro che l'essere proprio della sostanza già individuata. Il Gaetano riduce la sussistenza a un termine puro sostanziale, cioè lo dice un complemento, « *in linea substantiae* » della natura specifica prima dell'atto esistenziale; il Suarez invece, non distinguendo realmente l'essenza dall'essere, pensa che la sussistenza è un *modo* che si aggiunge alla sostanza già esistente. Senza entrare in dettagli e discussioni polemiche, all'uscire dal Medio Evo quattro erano le concezioni intorno alla costituzione essenziale della personalità:

1° Scoto — è la stessa natura esistente considerata nella sua integrità concreta che non si comunica ad altri;

2° Gaetano — è la natura individuata più il termine completivo (= sussistenza);

3° Suarez — è la natura individuata esistente più il modo sostanziale;

4° Capreolo — è la natura individuata a cui si aggiunge la sussistenza (= essere proprio della sostanza).

Tale la dottrina scolastica, che non è altro che l'elaborazione scientifica dei dati della rivelazione intorno alla personalità sia umana che divina, messa come fondamento della teologia e dell'antropologia. Solida costruzione, magnifico sviluppo di concetto alla luce della rivelazione!

Di qui apparisce quanto sia falsa l'affermazione di certi storici della filosofia, che osano attribuire all'umanesimo la creazione del concetto e della coscienza della personalità. Non è né esatto né giusto l'*Höffding* quando scrive: « Nel Medioevo l'uomo veniva apprezzato a

(17) Cfr. REMER, *Metaphysica generalis*, Roma, 1912.

(18) Cfr. J. B. TERRIEN, *Doctrina sincera de Unione Hypostatica*, Paris. 1894.

seconda del suo legame con la chiesa e con la corporazione. L'uomo naturale, vivificato da una vita del sentimento puramente individuale non veniva tenuto in nessuna considerazione né gli veniva concesso alcun diritto... Fu sopratutto la scoperta pratica dell'*io* umano che aprì un campo... nel quale non mancarono spazio ed eccitamento a nuove esperienze e ad un progressivo sviluppo. Ciò che il Medioevo sotto la forma della mistica religiosa aveva soltanto portato alla possibilità, venne ora ampiamente svolto e liberato da ogni limite e da ogni vincolo. La vita individuale dell'anima venne sentita come una realtà e suscitò interesse in sé e per sé, senza riguardo a ciò a cui essa è collegata » (19). Questo modo di parlare è un avanzo di vecchi pregiudizi ormai scientificamente superati. Il Rinascimento e l'Umanesimo non segnano bruscamente una svolta nella storia della civiltà né una improvvisa ribellione a quello che suol chiamarsi Medioevo: piuttosto l'uno e l'altro sono una efflorescenza del Medioevo, di cui ereditano tanta ricchezza di pensiero e tanta forza per nuovi sviluppi. Di nuovo veramente l'Umanesimo ha l'aberrazione e il distacco (non però generale!) dallo spirito cristiano, di cui è tutta permeata la civiltà medioevale, mai interrotta nel suo naturale svolgimento (20). Così avvenne per l'individualismo e la personalità umana, che non fu scoperta davvero nel secolo XV, come è dimostrato da quanto abbiamo già detto, ma soltanto fu avulsa, per opera di qualche corrente umanistica, dal tronco vigoroso delle dottrine cristiane e fu avviata verso un naturalismo o ateo o panteistico, che non è proprio favorevole alla personalità. L'uomo che alla luce della fede aveva acquistato la coscienza della sua dignità e del suo valore personale in rapporto col suo Creatore e coi suoi eterni destini, perdette così di vista il cielo e Dio e si ripiegò verso la terra e verso sé stesso con la fatale illusione di esaurire in sé la Divinità e il mondo. La preziosa eredità della personalità viene in tal modo a subire una mutilazione. Invero la ricerca moderna d'una nuova filosofia della persona, in opposizione alla tradizione cristiana scolastica, riesce a discapito della personalità, come si può dimostrare con un semplice confronto fra la dottrina nostra e quella dei principali filosofi moderni da Cartesio in poi.

(*Continua*).

PIETRO PARENTE

Professore di Teologia Dommatica al Lateranense e a Propaganda Fide.

(19) HÖFFDING, *Storia della Filosofia moderna*, trad. ital. MARTINETTI, Torino, 1926, vol. 1, pag. 9 e seg.

(20) Vedi G. KURTH, *La Chiesa alle svolte della storia* e *Il Medio Evo* (vers. ital. 1907-1908). P. PASCHINI, *Lezioni di Storia Ecclesiastica*, vol. III.

NOTE DI DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

Introduzione.

1. Già da qualche tempo più frequenti e più insistenti preghiere ci sono state rivolte di illustrare il diritto concordatario italiano per quanto si riferisce, più specialmente, ad enti ecclesiastici. Abbiamo sempre risposto evasivamente, contentandoci di dare, in privato, quei suggerimenti che ci parevano più opportuni, e rimandando agli egregi autori che hanno scritto, sia in generale che in particolare su tale oggetto.

Continuando le insistenze, ci è sembrato dovere cedere. Cominceremo così fin da questo numero a dar brevi e semplici note non solo sul diritto concordatario, cioè sugli articoli del Concordato, ma su tutto il diritto che si è venuto costituendo in rapporto al Trattato ed al Concordato, non escluso quindi il diritto dello Stato della Città del Vaticano. E per venire più sollecitamente incontro ai varii desiderii, tratteremo dal prossimo numero, in parti distinte, e contemporaneamente il diritto dello Stato della Città del Vaticano e il diritto ecclesiastico italiano; attenendoci ad un criterio pratico, per quanto rigorosamente scientifico; pur non confinando il diritto in fredde speculazioni astratte, ma sentendolo e vivendolo aderente alla vita, anzi in funzione della stessa vita.

Di quelli che hanno scritto prima di noi, a qualsiasi campo appartengano, terremo il conto dovuto e li utilizzeremo anche se non li citeremo tutte le volte. Basti qui accennare qualcuno: il prof. Del Giudice, Ordinario nella Università Cattolica del S. Cuore (1), il più completo, il più organico, il più preciso; lo Jacuzio (2), che ci dà un commento esegetico e chiaro del Trattato, del Concordato e della relativa legislazione; lo Schiappoli (3), il Cammeo (4), il Laghi e Andreucci (5). Né possiamo dimenticare l'opera illuminata, sagace, solerte che ha conquistato vere benemerenze, su tale materia, allo Stocchiero (6), al Laghi (7), al Colombini (8), ai De Alexandris e Capitani (9), le cui pubblicazioni bellamente accoppiano ad un'aurea brevità una mirabile chiarezza e,

(1) Avv. Vincenzo del Giudice, Ord. nella Università Cattolica del S. Cuore, *Corso di diritto ecclesiastico italiano* (litografia); 2 volumi, Milano, 1933.

(2) Jacuzio R., Direttore Generale del Fondo per il Culto, *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica.* Torino, 1932.

(3) Schiappoli, *Corso di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1930.

(4) F. Cammeo, Ord. nella R. Università di Firenze, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze.

(5) Laghi e Andreucci, *Il Trattato lateranense commentato*, Firenze, 1929.

(6) G. Stocchiero, *Enti e beni ecclesiastici*, Vicenza.

(7) Sac. Prof. Lino Laghi, *Guida pratica dei beneficiati*, Torino.

(8) Sac. D. Colombini, *Nozioni pratiche di diritto ecclesiastico*, 2 volumi, Vicenza, 1925; anteriore al Concordato, ma sempre utile.

(9) De Alexandris e Capitani, *Deo et Caesari*[3], Torino.

beninteso, una lodevole precisione di concetti. Noi ce ne serviremo con quella stessa larghezza con cui le abbiamo finora suggerite e raccomandate. E utilizzeremo pure largamente, tra le riviste, « Il Diritto Ecclesiastico », tanto meritatamente apprezzato, « Il Contenzioso Ecclesiastico », che vorremmo più largamente diffuso, « L'Amico del Clero », sempre vivace, fresco, pratico, che desideriamo veder sul tavolo di lavoro di *tutti* i sacerdoti; la « Rivista del Clero », il « Perfice Munus » e la « Palestra del Clero », che nella soluzione di quesiti pratici toccano spesso con felice intuito eleganti punti di diritto; utilizzeremo ancora quelle opere e quelle riviste che ci verranno segnalate ed offerte. Ma sopra tutto ci fonderemo sulla legge; quindi ne continueremo la pubblicazione già iniziata su questa rivista (10).

2. Che cosa è il Diritto Ecclesiastico? È possibile, è opportuno darne la definizione proprio sul principio? Pur ammettendo che in ogni campo dello scibile la definizione esatta può darsi solo alla fine della ricerca, non si può concedere al Ruffini ed altri che al principio va omessa ogni definizione, specialmente nel diritto ecclesiastico in cui si sono affermate tante contraddittorie inesattezze che hanno ritardato fin troppo lo sviluppo di questa scienza. Una definizione quindi va premessa, come « anticipazione scientifica », come programma d'investigazione che poi con progressive indagini si andranno via via approfondendo.

Questa disciplina, nelle università è stata chiamata « diritto ecclesiastico; Diritto Canonico, Legislazione dello Stato in materia ecclesiastica, Polizia ecclesiastica, Diritto civile ecclesiastico ecc.... » come il Del Giudice accennava fin dal 1915 nel suo studio *Il diritto ecclesiastico in senso moderno* (Roma, 1915, p. 38, n. 1). La varietà della denominazione segnala varietà di concezioni e di insegnamenti.

3. Per la chiarezza dei concetti sarà forse opportuno premettere qualche rilievo storico. La grande importanza che il diritto della Chiesa — ius sacrum, pontificium, ecclesiasticum, canonicum, divinum — ha per due millenni esercitato nella vita e perciò nel diritto dei popoli, e più particolarmente nel diritto d'Italia, dove esso era insegnamento fondamentale nelle università che conferivano lauree *in utroque iure*, fece sì che anche quando, mutate le cose e gli atteggiamenti politici e i rapporti tra Chiesa e Stato, della Chiesa e del suo diritto si cercava studiosamente sminuire l'importanza, il prestigio e il valore, anche dopo che con la legge Correnti (26 gennaio 1873, n. 1251) si sciolsero le facoltà teologiche, e non si rimpiazzarono le cattedre di diritto canonico che si andavano rendendo vacanti (cfr. regolamento Coppino 8 ottobre 1876, n. 3434 e 22 ottobre 1885, n. 3444), non si riusciva tuttavia a cancellare tra noi ogni traccia di quel diritto canonico che era stato gloria tialiana. Esso intanto se tra noi appena dava segni di vita, migrato in Francia, di lì nelle Fiandre, quindi in Germania, vi fioriva rigoglioso. È ben vero però, che nelle nostre università italiane allora il diritto canonico decadeva, e l'insegnamento di esso, al dir dello stesso

(10) Cfr. indici delle annate 1929 e seg. Una bella ed elegante raccolta è quella curata dall'avv. Giov. Batt. Migliori, *Codice concordatario*; ma non ci pare completa.

Ruffini, « procedeva così misero e stentato e infecondo, che dopo la condanna inflittagli da tutte le studentesche d'Italia col disertare in massa quelle lezioni, al governo non restò più altro che applicare al diritto ecclesiastico la dura sentenza e menargli il colpo di grazia, cacciandolo giù a rotoli insieme agli insegnamenti della facoltà teologica. Ma non basta: quel povero diritto ecclesiastico è rimasto anche dopo, presso i più, in così mala voce, è rimasto con la nomea di qualcosa di così antiquato e di vieto, che c'è da farsi dare del reazionario al solo nominarlo e da vedersi innanzi delle faccie sgomente, come se ne venisse su un odore di stantìo e di sepolcro ». Colpa un po' anche di anticlericalismo di tempi recenti, ma effetto sopratutto del generale decadimento, presso le università, di ogni cultura religiosa.

Pure la realtà della vita italiana imponeva una certa conoscenza di diritto canonico; l'applicazione stessa delle leggi così dette « eversive » lo rendevano indispensabile; d'altra parte i grandi lavori che intanto si pubblicavano in Germania invogliavano anche i giovani studiosi italiani; onde poco a poco anche tra noi tali studii cominciarono a risorgere, per l'opera primieramente di Scaduto e di Ruffini, poi anche di altri, come Calisse, Schiappoli, Moresco, Ambrosini, Jemolo, Checchini, Simonetti.

Rinasceva la disciplina ma con diverso concetto; vantaggioso per l'indirizzo positivo delle ricerche, ma quanto mai dannoso per quel miscuglio caotico di leggi dello Stato e leggi della Chiesa, indistantamente, sur uno stesso oggetto, e per lo spirito non sempre equanime che lo animava, si sarebbe anzi detto che il diritto ecclesiastico era per i più il sistema di acrobazie protestanti o liberali (per lo meno) intese ai danni dei diritti della Chiesa. A tale tendenza reagiva, come meglio poteva, qualche solitario, tra i nostri; il compianto D. Bartolotti col suo Avvisatore Ecclesiastico; lo stesso card. Gennari, con questa sua rivista; il Giustiniani, col suo « Diritto Ecclesiastico »; il Fino con le sue monografie e i suoi articoli, e poi, in forma più organica e, direi, più scientifica, il prof. Del Giudice.

4. Così dopo il periodo di « disconoscimento » (circa fino al 1883) e quello di « mescolanza accademica » si giunse a quello della « ragionevole distinzione dei varii ordini di cognizione. E si riconobbe che:

a) Vi è una *storia* anche qui come negli altri rami dello scibile: 1° del diritto canonico; 2° della legislazione di questo o quello Stato in materia ecclesiastica; 3° delle relazioni della Chiesa con uno Stato in particolare, o con gli Stati in generale.

b) Vi è un *sistema* di diritto canonico, di norme cioè di origine ecclesiastica, quanto mai complesso ed autonomo.

c) Vi è un *sistema* di diritto ecclesiastico, cioè di norme provenienti dallo Stato in materia ecclesiastica; sistema distinto per ogni singolo Stato; e distinto e autonomo tanto dalla storia quanto dal diritto canonico sebbene possa utilizzare, più o meno, elementi dell'uno e dell'altra: e, per noi, sistema di diritto ecclesiastico italiano *attuale*, di cui solo noi ci occupiamo direttamente.

5. Ma non si afferra il sistema del diritto ecclesiastico se non si precisano alcuni presupposti fondamentali forniti dall'esperienza, dalla

storia, dalla sana filosofia e dalla stessa teologia. Primo fra questi la grande importanza sociale del fenomeno religioso. Non si può ignorare, non si può misconoscere un fatto: gli uomini di ogni tempo, di ogni luogo, vissero e praticarono una religione, la loro religione, non solo nel sacrario della coscienza e delle pareti domestiche, ma nel fermento della vita sociale, della vita civile: la vissero come un bisogno che nessuna tirannia poté mai spegnere; come affermazione di una libertà che tanto più arde e più splende quanto più si combatte: tra tutti la vissero in modo più sublime, più eroico ed anche più benefico all'umana civiltà, i Cristiani, i Cattolici: ché anzi nessun vincolo sociale fu più saldo, nella storia dei popoli, della religione. Questo incoercibile e innegabile bisogno che conduce gli uomini ad unirsi per rendersi individualmente e socialmente migliori, questo fatto costante ed evidente, dicevamo, non può essere ignorato in una società civile; esso fu, è e sarà sempre più forte di qualsiasi ipocrita o caparbio agnosticismo; esso quindi anche l'autorità civile dovrà seguire con vigile benevolo interesse, studiandosi, senza entrare direttamente e positivamente nella vita interna puramente religiosa degli aggruppamenti, di dare ad essi o di riconoscere l'ordinamento giuridico in armonia con la vita civile. Né può prescindere lo Stato da un altro fatto storico troppo noto e troppo imponente, la vita e l'opera di Gesù, Cristo, vita e opera che i fatti con eloquenza irrefragabile proclamarono, proclamano, proclameranno divina; vita ed opera che si perpetua tra gli uomini, cioè nella storia, cioè nella vita sociale, per mezzo della Chiesa Cattolica, che Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, fondò società religiosa, suprema, perfetta, indipendente, nel senso giuridico più completo; società nondimeno tale che mentre ha per territorio tutta quanta la terra, non ostacola regni, imperi, repubbliche, ma li guida alle più alte mète, e vuole dato a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Questo principio che la Chiesa affermò fin dal suo nascere, lo Stato finalmente cominciò a riconoscere dopo quattro secoli di persecuzioni; e a tale riconoscimento si deve se Roma è oggi, per la civiltà, qualche cosa più che un semplice ricordo, più che Babilonia e Troia e Atene: è e sarà, perché *quod non possidet armis, religione tenet*: da tale riconoscimento sorge e progredisce con la stessa civiltà un insieme di nuovi rapporti giuridici che la Chiesa non solo, ma anche lo Stato, in armonia o in contrasto (e pare un assurdo!) con essa, va regolamentando. La storia sta a documentare che i contrasti son sempre sorti o per incomprensione o per spirito di settarismo; e sempre a danno non solo della vita religiosa, ma della stessa convivenza civile; dimostra che se fu provvidenziale, in modo particolare per l'Italia, che il Vicario di Gesù Cristo avesse, per la sua indipendenza, il suo territorio e il suo principato anche temporale, fu d'altra parte sempre fatale ogni attacco contro di esso, fatale per i principi, fatale per i popoli: ed è cosa insana ed errore politico invadere il campo riservato dalla Provvidenza al Romano Pontefice, quale è quello della Fede, della Morale, del Culto cristiano. Tale invadenza assunse forme spaventose dalla ribellione protestante, che sostituì, in nome della libertà religiosa, al Papa il Principe, o, se si vuole, il Principe-Papa: e fu un mostro; ed emanò ordini anche in materia religiosa che si dissero, ironia dei nomi, diritto ecclesiastico: e fu me-

rito del buon senso italico o dell'equilibrio giuridico tramandatoci dal diritto di Roma se le cose non furono trascinate tra noi alle ultime conseguenze, neppur quando tra Stato e Chiesa fu scavata in Italia una fossa che pareva incolmabile. Il diritto ecclesiastico nato o sviluppatosi durante il dissidio si sgretolava tra le mani dei maestri che si affannavano, senza riuscirvi, a compaginarlo in sistema; mentre nella pratica attuazione non rifuggiva da quegli accomodamenti che ci han permesso di vivere, bene o male, per oltre mezzo secolo; di vivere a disagio sì, ma non imprecando alle leggi, non imprecando all'Italia che imparammo ad amare nelle nostre chiese prima e più che nelle scuole laiche, e per la quale pregammo, con una fede che non volle mai piegarsi, anche quando ci si calunniava da chi meno ne aveva il diritto; pregammo e attendemmo: e quando l'ora segnata dalla Provvidenza suonò, dalla quiete mistica dei chiostri e delle pievi, dal pergamo e dalle cattedre balzammo lassù, tra i primi, coi giovani, con le anime che noi avevamo nutrite del nostro sacrificio all'amore della Religione e della Patria; e con loro, con tutti i giovani figli d'Italia, con quelli che non ci conoscevano e lassù ci conobbero, con quelli che senza conoscerci ci maledicevano e lassù ci benedissero, ammirati, sorpresi, entusiasti fino al delirio, con loro, tra la fanghiglia della trincea fu saldata col sangue più puro d'Italia la riconciliazione che presto avrebbe avuto l'alta sanzione delle Autorità Supreme e la solennità del protocollo.

6. Ad altri e ad altra sede discutere e documentare i limiti e il valore dell'apporto dato dai cattolici e dal clero d'Italia nel raggiungimento delle sue mète; dato, s'intende, a cominciare dal secolo XIX; dato specialmente durante la guerra, nel tormento della trincea e nell'ansiosa operosità multanime ed unanime insieme della zona pacifica; dato di qua della frontiera ed oltre i monti ed oltre i mari; dato fra gli olocausti eroici e le trepide preghiere mentre rombava il cannone, e dato poi con la stessa passione, con lo stesso spirito di sacrificio, con la stessa fede, con lo stesso desiderio di giustizia e di pace. Ma esso va tenuto presente a spiegarsi il nuovo orientamento della coscienza nazionale verso la Religione, verso la Chiesa, verso il Clero; orientamento da cui, quando alla voce di Dio han risposto gli uomini di buona volontà, han germinato i Patti del Laterano, donde ha inizio e carattere tutto proprio il nuovo diritto ecclesiastico italiano, o, più semplicemente e più precisamente, il diritto ecclesiastico italiano; cioè « il sistema di norme che lo Stato italiano in armonia con la lettera e con lo spirito dei Patti lateranensi emana per il regolamento della materia ecclesiastica ».

Quando diciamo *sistema* rispondiamo a tutte le assurde e oramai sorpassate logomachie di quanti sudarono invano a dimostrare che il diritto ecclesiastico (quello dello Stato, beninteso) non era diritto, ma poco meno che... un regolamento... interno. Quando aggiungiamo « di norme che lo Stato italiano... » intendiamo distinguere il diritto ecclesiastico (in senso specifico e moderno) dal diritto canonico: « in armonia... dei Patti lateranensi » perché da essi trae tutto il suo valore il nuovo diritto ecclesiastico italiano; da essi, cioè Trattato e Concordato dell'11 febbraio 1929; e aggiungiamo « in armonia

con la lettera e con lo spirito... » perché non si può prescindere dall'atmosfera spirituale in cui e da cui i Patti son nati; perché qui, più che mai, la sola lettera ucciderebbe; e ancora perché « contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero, qui, salvis verbis legis, sententiam eius circumvenit » (11) e finalmente perché acquista qui un senso ben più elevato e più ampio il monito, sempre saggio, di Modestino: « Nulla iuris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum (e qui sarebbero tutti gl'italiani) producamus ad severitatem » (12).

Indubbiamente in applicazione del Concordato e per i successivi sviluppi anche l'Autorità ecclesiastica ha emanato ed emanerà delle disposizioni specifiche che noi terremo presenti; ma esse per noi, anche se motivate od occasionate dal Concordato, hanno un vero e proprio valore di diritto canonico, sia pure particolare, sia pur solo per l'Italia; e come tali le esamineremo per quanto occorre alla comprensione esatta ed alla integrazione, ove occorra, del diritto ecclesiastico vigente in Italia. E terremo fermo che in regime concordatario la presunzione milita a favore della concordia tra le due autorità; quindi ad essa dobbiamo inspirarci e contendere fin dove la logica non insorge in contrario.

7. Inoltre, quando diciamo *diritto ecclesiastico* noi intendiamo quello che si riferisce alla Chiesa; ché non diciamo diritto religioso o delle religioni o dei riti o dei culti, ma semplicemente *diritto ecclesiastico*. Ora noi vogliamo essere sinceri con noi stessi; noi di Chiesa non ne conosciamo che una, una sola, quella che Cristo Signore fondò su Pietro; ché non abbiamo mai sentito dire ch'egli ne abbia fondate anche altre, su altri; la storia ci pare ben chiara: ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν (non τὰς ἐκκλησίας) (13).

E se è una e se è unica e se è su Pietro, noi, che vogliamo esser sinceri con noi stessi, non riusciamo a capire come si parli di varie chiese, e spesso a parità di diritto con la Chiesa di Cristo, la sola Chiesa di Cristo che è quella cattolica apostolica romana. Anche questa terminologia, triste avanzo dell'agnosticismo liberale, va corretta, perché dalla equivocazione delle parole non nascano equivoci e sconfinamenti di pensiero e di diritti. A ciascuno il suo; ché anche gli altri, dinanzi allo Stato, avranno il loro diritto, e fa bene lo Stato a definirlo e tutelarlo come si conviene; e fecero anche bene i Sommi Pontefici quando assunsero la difesa di queste sparute minoranze in Italia e fuori; noi quindi daremo un'occhiata anche a queste disposizioni, ché anche le ombre hanno, nel quadro, il loro valore; ma non riusciremo mai a convincerci, per la contradizion che nol consente, che esse siano diritto ecclesiastico; sarebbe proprio il caso del *lucus a non lucendo*. Che di esse ci si occupi un po' anche noi, se ne sarà già accorto chi avrà data un'occhiata alla nostra annata precedente.

Così pure alla legislazione ecclesiastica in materia civile emanata in Italia prima dell'Accordo del Laterano, sebbene ormai non più

(11) Paul., *I. V ad leg. Juliam et Papiam*, in « D. I », 3, 29.
(12) Mod. l. VIII resp., in « D. I », 3, 25.
(13) Mat. 16, 18.

vigente, daremo tuttavia il valore storico che merita; non tanto perché ci sia utile a penetrare il diritto vigente, che è ben altra cosa, quanto perché spesso giova a riguardare indietro.

E se lacune vi saran da colmare, ci atterremo agli articoli 3 e 4 del nostro Codice civile, e ai cann. 17 ss. del *C. J. C.*, che hanno carattere generale e valgono quindi anche per noi.

Dai Patti lateranensi sorsero varii rapporti giuridici, alcuni di carattere che potremo dire internazionale, relativi particolarmente allo *Stato della Città del Vaticano*, altri più direttamente riguardanti il Concordato e relativi più direttamente al *Diritto ecclesiastico italiano*: col primo poi va intimamente connesso tutto il diritto pubblico e privato che si va costituendo nello Stato della Città del Vaticano, e che, come abbiam già notato, interessa tutti i cattolici e tutti gli studiosi di diritto. Ad esso quindi daremo sufficiente sviluppo. Ma ben più largo sviluppo daremo, contemporaneamente, allo studio del diritto ecclesiastico vigente, sforzandoci di rispondere come meglio potremo alle insistenti preghiere che da più parti ci vengono continuamente rivolte e dal clero e dal laicato.

Daremo alle nostre note una portata pratica, sia pur sempre scientifica, giovandoci di quesiti, proposte, suggerimenti che ci verranno dai competenti e dagli umili, desiderosi solo di tornare utili alla scienza e alla vita, di servire modestamente, ma con tutte le forze, alla Religione e alla Patria; ben compresi della incommensurabile importanza che ha la conciliazione, con la quale il Successore di Pietro ha inteso una sola cosa: ridare Cristo all'Italia e l'Italia a Cristo. Questo, e questo solo intendono le nostre brevi note; questo invocheranno ogni giorno le nostre preghiere.

Sac. Silvio Romani.

RASSEGNA DELLA STAMPA

Sebbene questa breve rassegna si limiterà al diritto ecclesiastico italiano, rimettendo ai fascicoli successivi il diritto canonico e il diritto civile, pure non esitiamo a iniziarla con un corso di lezioni di diritto canonico; anche per riaffermare il nostro convincimento della necessità del diritto canonico per l'esatta valutazione del diritto ecclesiastico.

Diritto Canonico.

Peccato che queste settecento e più pagine del prof. Del Giudice (1), per quanto nitide ed eleganti, siano in litografia e quindi destinate ad una ristretta cerchia di lettori! Esse meriterebbero invece di esser largamente diffuse tra gli studenti italiani; né tra gli studenti soli. Non diciamo che sia

(1) Avv. V. Del Giudice, Ordinario dell'Unione Cattolica del S. Cuore in Milano: *Istituzioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2 volumi.

una trattazione completa di Diritto canonico, o anche solo un manuale completo di Istituzioni; ma quello che c'è è sufficiente per introdurci ad uno studio così vasto come il Diritto canonico; e poi è detto con tanta spigliatezza, con tanta grazia e con tanta precisione, che merita veramente ampia lode. Assai opportuna l'introduzione sul concetto del Diritto canonico, l'importanza dello studio del Diritto canonico, il suo posto nella enciclopedia giuridica, il metodo, la bibliografia. Né meno opportuna è la parte prima sulla essenza della Chiesa, che è insieme teologia fondamentale e diritto pubblico ecclesiastico, ma che, comunque, è presupposto necessario per lo studio del Diritto canonico. La parte seconda è sulla costituzione e governo della Chiesa, considerata nei soggetti (lib. I), negli istituti ecclesiastici e funzione di governo (lib. II), nel patrimonio (III). Nel lib. I di questa parte si discorre delle persone, laici (cap. 1), chierici (cap. 2), persone giuridiche (cap. 3), attività giuridiche (cap. 4).

Nel libro II si tratta delle forme di attuazione della potestà di governo (cap. 1), delle leggi in particolare (cap. 2), dell'ordinamento gerarchico (cap. 3), delle associazioni (cap. 4), degli instituti di educazione (cap. 5) e delle precedenze (cap. 6).

Il libro III, dopo i concetti generali (cap. 1), discorre dei beni ecclesiastici (cap. 2), delle fondazioni (cap. 3) dove anche dei beneficii, che non ci pare siano proprio fondazioni, e finalmente della condizione giuridica, speciale delle cose sacre (cap. 4).

Il secondo volume è sul ministero ecclesiastico (parte III), sulla funzione giudiziaria (parte IV) e sulle responsabilità penali dei soggetti, cioè *de processibus* (lib. IV *C.J.C.*) e *de delictis et poenis* (lib. V).

Come si vede l'ordine non è proprio perfettamente quello del *C.J.C.*; ma si comprende facilmente che l'opera non è scritta per una facoltà canonistica; e forse non è male che i canonisti stessi vedan talora le cose prospettate da un nuovo punto di vista.

Diritto Ecclesiastico.

Altrettanto pregevole ci appare anche questo corso di lezioni dello stesso prof. Del Giudice (2), il quale assai opportunamente calca la distinzione tra diritto canonico e diritto ecclesiastico in senso moderno, e la necessità che l'una e l'altra disciplina torni in onore nelle nostre università.

Quanto egli ci trovi in ciò consenzienti è già noto a chi ci ha seguiti l'anno scorso. A noi sia consentito qui aggiungere che il diritto ecclesiastico, specialmente oggi in Italia, non può essere insegnato se non coll'anima che palpita per entro queste pagine, anima cristiana (e per noi il cristianesimo è uno, quello di Pietro; è bene non dimenticarlo) ed anima italiana, o meglio anima di un cristiano italiano.

(2) Avv. V. Del Giudice, Ordinario dell'Unione Cattolica del S. Cuore in Milano: *Corso di diritto ecclesiastico italiano*, 2 volumi, Giuffrè, Milano, 1933. — L. 45 e L. 40.

Non entriamo in dettagli, che ci porterebbero troppo in lungo; ci limitiamo a tratteggiare lo schema. Dopo una introduzione, che ci par metta più di un punto sugl'*i*, segue nel primo volume una parte generale sulle basi storiche e dottrinali del diritto ecclesiastico (lib. I, cap. 1-4), sulle fonti e i principii generali del diritto ecclesiastico italiano (lib. II, cap. 1-8) e sulla Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano con speciale riguardo al diritto italiano (lib. III, cap. 1-3).

Nel secondo volume la parte speciale, ove si discorre degli instituti e uffici ecclesiastici in Italia (lib. I, cap. 1-3); dell'esercizio delle potestà ecclesiastiche (lib. II, cap. 1-3) e dell'ordinamento patrimoniale (lib. III, cap. 1-4). Del matrimonio si discorre nel capitolo 3°, libro II di questa parte speciale con una brevità (pag. 149-229) che non nuove affatto alla chiarezza e con quell'acume d'analisi che pare una delle belle prerogative dell'A. Assai opportunamente egli osserva (pag. 155, nota 4) che « per lo studio del vigente diritto matrimoniale italiano, per quanto ha riguardo soprattutto agli effetti civili del matrimonio cattolico, occorre prima di ogni altra cosa rimandare allo stesso diritto canonico. Ved. per ciò *Ist. D. C.,* II, pag. 53 s. », e rimanda alle sue *Istituzioni* sopra da noi recensite. Una semplice nota ma che per noi manifesta l'anima di quest'opera veramente pregevole; perché è doloroso constatare troppo sovente che si dimentica proprio questa verità così chiara, così piana, così naturalmente e immediatamente connessa con l'art. 34 del Concordato! Ma il Ciel ci guardi dall'intavolar qui questioni, specialmente per chi... non vuol capire. Avremo occasione di farle, a suo tempo ed a suo luogo, su questa rivista.

La base.

Ma intanto non sarà inopportuno esortare gli uomini di buona volontà (e ve n'è ancora, e più di quanti non si creda) a prepararsi sul serio a certi studii, a formarsi un'anima, a farsi una base. Per comprendere il Concordato occorre aver concetti esatti sulla Chiesa, sullo Stato, e sui loro rapporti in regime concordatario od anche fuori di esso. E se non si può pretendere che la Chiesa, contraendo, rinneghi se stessa, occorre domandarlo ad essa, alla sua dottrina chi Ella sia. E la dottrina della Chiesa, in oggetto, non è né segreta né nuova; ha le sue origini nel Vangelo, si afferma podesoramente e trionfalmente coi martiri, cogli apologeti, coi Padri, coi Dottori, con i documenti pontificii, fino alle mirabili encicliche d Leone XIII e del Regnante Pio XI. A tali purissime fonti si nutrisce questo volumetto del P. Oddone (3), della Università Cattolica del S. Cuore. Lo schema dell'opera è semplice: società perfetta la Chiesa, società perfetta lo Stato, quindi nella parte prima si discorre della società in generale (pag. 1-59); nella seconda della istituzione della Chiesa in forme sociali (pag. 59-159), nella terza delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato (pag. 159-209). Una sintesi, non un'opera completa, ma lo

(3) P. Andrea Oddone S. J., dell'Un. Catt. del S. Cuore: *La Costituzione Sociale della Chiesa e le sue relazioni con lo Stato,* Milano. Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1932. — L. 6.

stretto necessario c'è; e poi il lettore si sentirà invogliato a completare sempre meglio la propria formazione servendosi di opere più complete che sono opportunamnte indicate in nota.

(*Continua*). S. R.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.

(« A. A. S. », 5 dicembre 1932).

* Con la Constituzione apostolica *Inceptum a Nobis* del 3 giugno 1932, in conformità al piano di sistemazione delle parrocchie in Roma, sopprime la parrocchia di S. Caterina della Rota, distribuendone i fedeli nelle parrocchie limitrofe; erige a parrocchia la diaconia di *S. Maria in Domnica,* assegnandole come territorio una parte dismembrata dalle parrocchie di S. Giovanni al Laterano e Ss. Marcellino e Pietro, e come dote quella della soppressa S. Caterina della Rota.

* Con lettera apostolica *Vicariatus Apostolici* del 23 marzo 1932, dismembrato dal Vicariato Apostolico di Kweiyang, in Cina, il territorio di 28 sottoprefetture civili, vi erige la Missione *sui iuris* di *Shihtsien,* affidata ai Missionarii del S. Cuore.

* Con lettera apostolica *Romanorum Pontificum,* del 20 aprile 1932, dismembrato dal Vicariato Apostolico di Batavia (is. di Giava) il territorio delle residenze civili di Priangam e Cheribon, e della sotto residenza (regentschap) di Krawang, erige la Prefettura Apostolica di Bandoeng, affidandola all'Ordine di S. Croce.

* Con lettera apostolica *Magna animi Nostri,* del 25 aprile 1932, separato dal Vicariato Apostolico di Batavia il territorio delle residenze di Pekalongan, Banjoemas e Kedoe, eccetto le suddivisioni civili di Tennangseng e di Megalang, vi erige la Prefettura Apostolica di Poerwokorto, affidandola ai Missionari del S. Cuore.

* Con lettera apostolica *Passaviensis dioecesis,* del 29 giugno 1932, eleva a basilica minore la chiesa di Niederaltaich, O. S. B., nella diocesi di Passau; chiesa abbaziale antichissima, edificata fin dal secolo XII; ornata di pregiate opere d'arte, santuario della Madonna Addolorata e sede di una fiorente pia unione dello stesso nome; ove solennemente si celebra il XII centenario dalla fondazione del cenobio.

* Con lettera apostolica *Cum Apostolicus Nuntius,* del 4 luglio 1932, precisa i confini del Vicariato Apostolico di Caquetà in Columbia, adattandoli ai confini tra la Columbia, Brasile e il Perù.

* Con lettera apostolica *Cum Nuntius Apostolicus,* del 7 luglio 1932, precisa i confini del Vicariato Apostolico dei Piani di S. Martino in Columbia, al confine tra la Columbia, il Brasile e il Perù.

* Con lettera apostolica *Admonet Nos,* del 18 luglio 1932, si precisano i confini tra i Vicariati Apostolici di

Tanganika e Tabora, nell'Africa Centrale, annettendo a questo il distretto di Ngulu e Uganda e parte del distretto di Ugansi.

* Con lettera apostolica *Cum munus apostolicum,* del 18 luglio 1932, dismembrato il territorio dal Vicariato Apostolico di Tanganica, si erige la missione indipendente di Tukuyu, affidandola ai Missionarii d'Africa.

* Con lettera apostolica *Cum Nos instanter,* del 18 luglio 1932, separato dal Vicariato Apostolico di Sapporo, in Giappone, il territorio soggetto al Giappone nell'isola di Karafuto, vi erige la Missione autonoma di Karafuto, affidandola ai Frati Minori.

* Con lettera apostolica *Ut, aucto Pastorum numero,* del 18 luglio 1932, erige la Prefettura Apostolica di Padang, nell'isola di Sumatra, affidandola ai PP. Cappuccini.

* Con lettera apostolica *Cum Vicariatum apostolicum,* del 18 luglio 1932, il distretto di Kibondo, nell'Africa Centrale, viene attribuito per intero al Vicariato Apostolico di Tanganika.

* Con lettera apostolica *Admonet Nos,* del 18 luglio 1932, viene eretta a Prefettura Apostolica la Missione indipendente di Bulawayo, in Rodesia (Africa Meridionale), affidandola ai PP. dell'Instituto di Mariannhil.

* Con lettera apostolica *De Romanorum Pontificum,* del 18 luglio 1932, staccata una parte di territorio dalle diocesi di Allahabad e Nagpur, in India, corrispondente ai distretti civili di Sangor e Damoh, dagli Stati feudali tra Baghel Khand e Bundel Kand, dai distretti civili di Jubbulpore, Mandla, Narsingpur e dal *thashil* di Lakhnadon, erige la nuova Prefettura Apostolica di *Jubbulpore,* della provincia ecclesiastica di Madras, affidandola ai PP. Premonstratensi dell'Abazia di Berna in Olanda.

Atti delle SS. Congregazioni e dei Tribunali.

(« A. A. S. », 1932, pag. 404).

La Sacra Congregazione Concistoriale, con decreto concistoriale del 22 aprile 1932 il Santo Padre stacca dalla parrocchia di S. Giuseppe in Essen-Steele-Horst (archidiocesi di Colonia) il borgo *Eiberg* e lo appodia alla Vicaria parrocchiale di *Wattenscheid-Sevinghausen* (archidiocesi di Paderbon).

* Con decreto concistoriale dell'11 novembre 1932 il Santo Padre stacca dalla parrocchia di *Boebing* e dalla archidiocesi di Monaco e Frisinga, in Baviera, una parte del territorio e l'annette alla parrocchia di *Peissenberg* e alla diocesi di Augusta.

* Con successivi decreti concistoriali il Santo Padre ha provvisto le seguenti chiese:

20 ottobre 1932. — La chiesa titolare arcivescovile di *Macri in Rhodope,* trasferendovi S. E. Mons. Giuseppe Bottaro, arcivescovo di Buenos Ayres.

— La chiesa metropolitana di *Buenos Ayres,* promovendovi S. E. Mons. Giacomo Luigi Copello, vescovo titolare di Valona.

— La chiesa cattedrale di *Santa Fè,* promovendovi il Rev. D. Nicola Fasolino, parroco di Balvanera (Buenos Ayres).

— La cattedrale di *Catamarca* (Argentina), promovendovi il Rev. D. Vincenzo Peiro, parroco di Junin (Plata).

28 ottobre. — La chiesa titolare vescovile di *Casio,* promovendovi il Rev. D. Augusto Bauman, parroco di Sant'Anna in Dortmound, eletto ausiliare dell'arcivescovo di Paderbon.

18 novembre. — La chiesa titolare vescovile di *Dionisiade,* trasferendovi S. E. Mons. Antonio Lippoli, vescovo di Ugento.

25 novembre. — La cattedrale di *Forlì,* promovendovi il Rev. Mons. Giuseppe Rolla, parroco di S. Bartolomeo in Borghetto Lodigiano.

— La cattedrale di *Gravelbourg* (Canada), promovendovi il Rev. Mons. Arturo Melanson, protonotario apostolico *ad instar* e vicario generale di Chatham.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide. — Con successivi decreti sono stati nominati:

11 novembre 1932. — Il Rev. P. Ignazio Arnoz, dei Missionari di Marianhill, *Prefetto apostolico di Bulawayo.*

— Il Rev. P. Sanz Esparza, della Congregazione della Missione, *Superiore ecclesiastico della Missione di Cuttark.*

— Il Rev. P. Luigi Baumeister, dei Missionari del S. Cuore, *Superiore ecclesiastico della Missione di Shiktsien.*

— Il Rev. P. Massimiliano Donders, dei Missionari d'Africa, *Superiore ecclesiastico della nuova Missione di Tukuyu.*

14 novembre. — Il Rev. P. Enrico Ferrari, salesiano, *Prefetto apostolico della nuova prefettura di Orinoco Superiore* in Venezuela.

17 novembre. — Il Rev. P. Stanislao Jukubanskis, *presidente della Pia Opera della Propagazione della Fede e della Pia Unione del Clero missionario per la Lituania.*

La Sacra Congregazione dei Riti, l'8 novembre 1932, ha tenuto congregazione generale per discutere il dubbio per due miracoli del beato Andrea Uberto Fournet, proposti per la sua canonizzazione.

Il 22 novembre 1932 ha tenuto *preparatoria* sui miracoli del venerabile servo di Dio Giuseppe Maria Pignatelli, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, proposti per la sua beatificazione.

LUTTI

Ricordiamo nel Signore le anime di:

* Mons. *Emmanuele Maria Politi,* arcivescovo di Quito, nato il 25 marzo 1862 a Quito, ivi spentosi il 30 ottobre, eletto l'11 gennaio 1907, promosso arcivescovo il 7 giugno 1918. Era anche Amministratore apostolico di Porto Vecchio.

* Mons. *Alfonso De Wachter,* vescovo di Dionisiade, ausiliare dell'E.mo Arcivescovo di Malines, spentosi il 17 novembre. Nato in Puers, archidiocesi di Malines, il 10 aprile 1855; era stato eletto vescovo ausiliare di Malines nel 1909.

* Mons. *Francesco Benegas,* spentosi il 14 novembre scorso. Era nato in Celaya, nell'archidiocesi di Michoacàn il 5 marzo 1867. Fu nominato vescovo di Quaretaro il 28 febbraio 1919.

* Mons. *Giuseppe de Oliveira Lopez,* spentosi il 25 novembre scorso. Era nato a Refice il 21 novembre 1868, fu eletto vescovo di Pesqueira il 26 giugno 1915.

LIBRI RICEVUTI

Pio Ciuti: *La Santa Bibia.* Visioni ed immagini dell'Antico Testamento. Ed. Ed. M. D'Auria, Napoli. — L. 17.

Francisco Blanco Najera: *La Escuela unica e la luz de la pedagogia y del derecho.* Ed. Luz y Vida - Alfonso VI, 5 y 7 - Madrid.

Sac. Pasquale Vito: *Il matrimonio in Italia, per la celebrazione del matrimonio secondo il concordato e per un processo matrimoniale secondo il codice di diritto canonico.* Ed. Raffaele Picone. S. Arcangelo a Baiano, 30, Napoli. — L. 10.

— *Questioni canoniche.* Vol. I. —. L. 7; Vol. II. — L. 10; Vol. III. — L. 10; Vol. IV. — L. 10.

— *Note canoniche sulla precedenza.* — L. 7.

— *La riserva dei peccati nel codice.* — L. 7.

— *Il Sinodo Diocesano, note pratiche.* — L. 5.

Jacobs: *Une âme d'apôtre.* Edit. Marietti, Torino. — L. 12,75.

Bosio don Fausto: *Il sacerdote alla Scuola di S. Francesco di Sales.* Con pref. del card. Mercier. Ed. Queriniana, Brescia. — L. 6.

L. Josserand: *Cours de droit civil positif français.* Voll. I, II, III, Recueil Sirey, Paris. — Fr. 62, 62, 62.

Bonnecarrère, Labord-Lacoste, Cremieu: *Précis élementaires de droit civil.* Voll. I, II; Recueil Sirey, Paris. — Fr. 30, 30.

Hemard J.: *Précis élémentaire de droit civil.* Voll. I, II, III, Recueil Sirey, Paris. — Fr. 25, 25, 25.

Perrot Ern.: *Précis élémentaire du droit français publique et privé.* Recueil Sirey, Paris. — Fr. 25.

Esmein A.: *Cours élémentaire d'histoire du droit français.* 5ª édi. — Fr. 60.

P. Gommarus Michiels, O. M. Cap., Juris can. doct., in Un. Cath. Lublinensi professor: *Principia generalia de personis in Ecclesia.* Comment. lib. II, *C. J. C.*, can. 87-106. Lublin, 1932.

PICCOLA POSTA

G. A. — Il *Memoriale rituum* che abbiamo raccomandato *assai* per le parrocchie, può trovarlo presso la Libreria Pustet, Piazza S. Luigi dei Francesi, Roma.

C. F. — Grazie; il numero di febbraio uscirà proprio puntuale.

P. T. P. — Ti ricordiamo sempre; tratteremo la questione; attendiamo tua apprezzata collaborazione.

R. R. — Riconoscenti autorevoli suggerimenti E. V. faremo di tutto per contentarla; ma... lo spazio! Per il resto troviamo opportunissima la « Rivista Medica per il Clero », Bologna, via Monte Grappa, 13, abbonam. annuo L. 5, e « La Scuola italiana moderna », Brescia, via A. Callegari, abbonam. annuo L. 28,30.

P. C. — Comprendiamo il suo disagio; finiranno col comprendere anche cotesti bravi religiosi che loro non sono parroci, e che il parroco può dire con profonda verità: *Qui non colligit mecum spargit.* Intanto usi carità, prudenza, perseveranza.

P. V. — La elegante rivista « Alma Roma » è mensile, tutta e solo in latino, Via del Governo Vecchio 96, Roma (12).

L. V. — Nel prossimo numero daremo risposta ai suoi quesiti e a molti altri.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16